



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Milano**  
*SECONDA SEZIONE CIVILE*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura De Simone ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **43/2025** promossa da:

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv.  
\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in  
MILANO presso il difensore avv.

**ATTORE**

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**CONVENUTO CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Parte attrice ha concluso come segue:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del provvedimento impugnato:*

*-ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il sig.*

*;*

*-in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte*

*-con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.*



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data **02.01.2025** ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Delegato della liquidazione giudiziale ha decretato il non luogo a provvedere sull'istanza presentata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della non necessarietà dell'assistenza tecnica per l'insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali.

Più nello specifico, il in quanto titolare, nei confronti della società in liquidazione giudiziale , di un credito per omesso versamento di retribuzioni, TFR e spese legali liquidate con decreto ingiuntivo n.2396/2022 si è trovato nella necessità di proporre domanda di ammissione allo stato passivo.

In data 30.05.2024, quindi, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul portale online del COA di Milano, ma l'Ordine ha disposto la non ammissione al patrocinio *de quo* ritenendo "*manifestamente infondata la pretesa che l'istante intende far valere*".

Con istanza presentata ai sensi dell'art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002, l'odierno ricorrente ha richiesto al Giudice delegato l'ammissione al beneficio in parola.

Con provvedimento del 23.11.2024, il Giudice della procedura ha dichiarato "*non luogo a provvedere, non necessitando insinuazione al passivo difesa tecnica*".

Da ciò il presente ricorso con il quale il contesta il provvedimento di diniego ritenendo che le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato trovino applicazione anche negli affari di volontaria giurisdizione ove l'interessato non abbia l'obbligo, ma la facoltà, di farsi assistere dalla difesa tecnica.

Con provvedimento reso all'udienza del 26.03.2025, il Giudice di questo procedimento, accertata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia e ha rinviato la trattazione della controversia all'udienza del 21.05.2025 per la discussione orale e la lettura della sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R. 115/2002 è "*assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate*".

Il citato articolo introduce la disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, come strumento attraverso il quale il legislatore ha dato concreta attuazione all'art. 24 Cost., nel combinato disposto con l'art. 3 comma 2 Cost.

L'accesso alla giustizia è assicurato ai non abbienti proprio per mezzo del patrocinio a spese dello Stato che, nel perseguire il principio cardine





341,00 oltre ad IVA, spese generali e c.p.a.,  
per le fasi di studio della controversia e predisposizione della domanda.  
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza, sono liquidate  
come in dispositivo e parimenti poste a carico dell'erario.

**P.Q.M**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:  
Accertati i presupposti economici di cui all'articolo 75 D.P.R. 115/2002, **AMMETTE**  
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

e, per l'effetto, **LIQUIDA**

ANGELA ( ) per l'opera prestata nell'insinuazione al passivo  
del credito di parte ricorrente nella liquidazione giudiziale  
, l'importo di euro 341,00 oltre ad IVA, spese generali e c.p.a.,  
disponendo che le predette somme siano posti a carico dell'erario.

**CONFERMA** per questo procedimento l'ammissione al patrocinio dello Stato di  
parte ricorrente, così come preventivamente deliberato con provvedimento del  
COA di Milano il 16.01.2025, e per l'effetto **LIQUIDA**

ANGELA a titolo di compenso la somma di euro 331,00 oltre ad IVA, spese generali  
e c.p.a., disponendo che le predette somme siano posti a carico dell'erario.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti  
presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 21 maggio 2025

Il Giudice  
Dott.ssa Laura De Simone

